

# **LA PROTEZIONE CONCESSA ALLO STRANIERO PER MOTIVI DI PERSECUZIONE RELIGIOSA E L'ACCERTAMENTO DELLA CREDIBILITA' DEL RICHIEDENTE.**

**SOMMARIO: 1. Introduzione: le tipologie di protezione concesse dall'ordinamento italiano. - 2. La competenza della Commissione territoriale. - 3. La valutazione della credibilità del richiedente. - 4. Lo stato affettivo ed emotivo. - 5. La credibilità del richiedente attraverso intuizioni e documenti. - 6. Conclusioni.**

## **1. Introduzione: le tipologie di protezione concesse dall'ordinamento italiano.**

La protezione del cittadino straniero pone, nel nostro ordinamento, le sue basi nell'art. 10 della Costituzione, che afferma: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Diviene quindi evidente, da un'interpretazione del comma 3 art. 10 Cost., che il diritto di asilo deve essere garantito in presenza di un pericolo concreto di una violazione, anche solo potenziale, dei diritti riconosciuti nell'ordinamento italiano.

Nel 1954, l'Italia ratifica la Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, che riconosce lo *status* di rifugiato a quanti abbiano il giustificato timore di ritenere di essere perseguitati per la loro razza, per la loro religione, per la loro cittadinanza, per la loro appartenenza ad un gruppo sociale oppure per le loro opinioni politiche. Tuttavia, lo *status* di rifugiato non corrisponde alla tutela concessa agli aventi diritto di asilo, bensì costituisce solo una parte della regolazione del diritto stesso: quest'ultimo risulta infatti più ampio nella sua connotazione.

Qualora il soggetto richiedente non fosse in possesso dei presupposti per ottenere lo *status* di rifugiato, potrebbe essergli accordata la protezione sussidiaria, ove vi siano fondati motivi di ritenere che, tornando nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, quale la condanna a morte, la tortura, o qualsiasi altro tipo di trattamento inumano.

In alternativa ai precedenti casi, potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, oggi chiamato "permesso per protezione speciale", introdotto dal d.l.113/2018, concesso in caso di gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

## **2. La competenza della Commissione territoriale.**

La Commissione territoriale è l'organo amministrativo competente all'esame della domanda di protezione internazionale per lo Stato italiano e provvede all'audizione del richiedente. Il soggetto dovrà quindi presentare una richiesta di protezione internazionale, esponendo le proprie ragioni in ordine alla stessa.

La Commissione potrà dunque acquisire e valutare gli elementi necessari, quali la situazione del paese di origine, la documentazione presentata dal richiedente, la sua situazione individuale e accertarne lo stato di salute.

Nei casi in cui la Commissione non accolga la domanda di protezione internazionale, ma sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, quest'ultima potrà essere concessa anche dal Questore competente, previo parere della Commissione territoriale.

Competente per l'impugnazione della decisione della Commissione territoriale è il Tribunale, in particolare le sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, con sede nel distretto di Corte d'appello in cui è situata la Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le Commissioni territoriali hanno un potere-dovere di c.d. cooperazione istruttoria, nel senso che l'autorità amministrativa e il giudice specializzato, svolgono un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, così come nella ricerca della prova dei presupposti che legittimano l'adozione di una delle misure previste dal nostro ordinamento per la protezione del soggetto straniero.

La cooperazione istruttoria viene disposta dalla direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, secondo cui “[...] lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda”.

L'autorità competente dovrà dunque decidere sulla domanda: a) se ritiene che il richiedente abbia compiuto un ragionevole sforzo per redigere la domanda; b) se tutti gli elementi pertinenti siano stati forniti in maniera corretta; c) se la domanda stessa sia stata presentata il prima possibile, salvo la dimostrazione da parte del richiedente di non aver potuto agire prima per cause a lui non imputabili.

### **3. La valutazione della credibilità del richiedente**

Il procedimento di accertamento giudiziale delle richieste di protezione internazionale onera il giudice di valutare la credibilità o l'affidabilità del richiedente asilo.

Il giudice, nella valutazione della credibilità del discorso, è gravato dell'onere di dover scegliere gli argomenti per la sua decisione.

Nella prassi, l'unico elemento di prova disponibile è costituito dalle dichiarazioni del richiedente, quindi relativamente alla narrazione di fatti raccontati dal soggetto ricorrente.

Tuttavia, il giudice potrà avvalersi di altri strumenti, quali il controllo sulle circostanze del racconto e quanto esso sia coerente. Effettua quindi un controllo di c.d. coerenza esterna: una valutazione delle dichiarazioni rispetto ad evidenze esterne, comparando quanto riferito dal ricorrente ad informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese d'origine, assunte dal giudice da fonti affidabili e imparziali.

La sola dichiarazione dei fatti narrati dal soggetto richiedente, infatti, potrebbe risultare lacunosa. L'istante, infatti, si suppone transiti per luoghi diversi, raccontando la propria storia ad una pluralità di persone e di conseguenza ogni dichiarazione avrà una propria specificità e unicità.

Nel corso del tempo, la narrazione rispetto al tempo dei fatti potrebbe differire; il richiedente potrebbe omettere dei dettagli, per dimenticanza o per fraintendimento.

Inoltre, spesso il giudice si trova ad interpellare soggetti sottoposti a situazioni particolarmente traumatiche e dolorose. Da qui la difficoltà per questi ultimi di dover riferire ad un estraneo, nonché ad un'autorità, un'esperienza così scioccante.

Il giudice, nell'audizione del richiedente, si fa spesso assistere da un interprete, il quale, sebbene possa comunicare con più facilità con lo straniero, non per forza quest'ultimo avrà pienamente riposto in lui la sua fiducia; conseguentemente, le informazioni potrebbero non essere complete per la mancata volontà di raccontare appieno quanto accaduto a soggetti estranei.

È bene evidenziare che l'audizione è ottenuta attraverso alcune domande di confronto volte a verificare l'attendibilità dei fatti espliciti, non vi è quindi una narrazione lineare dell'esperienza vissuta.

Sebbene il giudice sia da considerarsi terzo e imparziale, potrà avere una personale idea di quanto ascoltato nel corso della narrazione: potrà basarsi su credenze soggettive o intuizioni, oppure potrebbe non voler approfondire aspetti da lui ritenuti superflui, ma che potrebbero invece dare concretezza al contesto narrato.

### **4. Lo stato affettivo ed emotivo**

Ogni soggetto sottoposto all'audizione del giudice avrà vissuto un'esperienza diversa, avendo in mente i propri ricordi e basandosi su quanto provato al momento dei fatti.

Le emozioni, in questi casi, giocano un ruolo fondamentale, non potendo ignorare che, chi sta narrando i fatti, nella maggior parte dei casi, è una persona che ha vissuto una condizione di disagio ed è stata esposta ad una situazione di pericolo.

Anche il giudice, nell'udire la dichiarazione dello straniero, potrà maturare un proprio pensiero, facendosi influenzare da sensazioni e sentimenti; di conseguenza non tutto potrà risultare razionale e controllato.

La comunicazione non è mai, infatti, un atto puramente oggettivo e razionale, ma è un'azione complessa, non una mera trasmissione di un contenuto, bensì uno scambio bidirezionale che tiene conto delle reazioni dell'interlocutore.

Il soggetto che ascolterà quanto riferito potrà cambiare ad ogni dichiarazione, così come le modalità con cui le parole verranno dette, perché ogni ascoltatore si porrà nei confronti dell'interlocutore in maniera diversa, basandosi sulle esperienze pregresse, sulle proprie credenze ed emozioni.

L'ascolto, così come la narrazione, diventano quindi non più solo delle azioni razionali, intese come semplici esposizioni di fatti vissuti, bensì un vero e proprio processo irrazionale, suscitando emozioni ed effetti differenti nei partecipanti.

Con questo non si vuole affermare che qualunque dichiarazione venga rilasciata debba essere considerata inesatta solo in quanto influenzata dalle emozioni, ma, come affermò Aristotele: "il giudizio è una componente essenziale della stessa emozione, sia nel senso che spesso le emozioni si fondano su particolari tipi di giudizio, sia nel senso che gli stati emotivi possono, a loro volta, costituire la base per la formulazione di un giudizio".

## **5. La credibilità del richiedente attraverso intuizioni e documenti**

Al momento della presentazione della richiesta, i soggetti riportano una serie di documenti a sostegno della necessità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi persecutori o umanitari. L'esistenza di una documentazione a sostegno del racconto, tuttavia, non costituisce un elemento risolutivo, poiché il sospetto che ci si trovi di fronte a documenti falsi o poco attendibili emerge continuamente. Le informazioni di cui dispongono i commissari sono estremamente limitate e lacunose, con una documentazione varia e spesso incompleta che comprende atti di nascita o certificati medici, sentenze di tribunale, tessere elettorali, articoli provenienti da quotidiani ecc.

Si tratta quindi di informazioni provenienti dai paesi di origine, che possano comprovare la credibilità o meno del soggetto.

I commissari spesso si trovano di fronte a documentazione falsa, creata appositamente con il fine di ottenere il permesso: ad esempio la falsificazione di articoli di giornale o di certificati medici, sovente riportanti immagini di lesioni e violenze contraffatte.

Stanno infatti assumendo sempre più peso nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, le certificazioni sanitarie.

La Commissione territoriale, ex art. 8 comma 3-bis del d.lgs 25/2008: "sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti [...]. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda".

Il lavoro dovrebbe concludersi con una relazione scritta, indicando l'attività e le procedure disposte, in modo da ottenere conclusioni e raccomandazioni. La documentazione medica, difatti, può accertare patologie del richiedente che necessitino di essere tenute sotto osservazione, valutando la credibilità della condizione cui egli sarebbe sottoposto nel paese di origine. Con il passare del tempo e con l'esperienza, i commissari hanno imparato a impiegare dispositivi condivisi di categorizzazione che orientano preliminarmente il loro atteggiamento nei confronti del richiedente.

Accade infatti spesso che, per semplificazioni e generalizzazioni, i commissari riescano a convincersi dell'esistenza di criteri oggettivi per distinguere le richieste ammissibili da quelle prive di

fondamento.

Per esempio, a seconda della nazionalità, sembrerebbe esserci una facilità maggiore o minore a procurarsi documenti oppure a viaggiare. Inoltre, viene fatto riferimento, nei criteri di valutazione, al livello di istruzione del soggetto: un livello di istruzione elevato presuppone una maggiore credibilità del richiedente, viene quindi associato ad una maggiore probabilità che ricopra incarichi rilevanti, come lo svolgimento di attività politica, di conseguenza si avrà maggiore fondatezza della richiesta di asilo.

Un richiedente in possesso di un basso titolo di studio, invece, è più facilmente riconducibile a una migrazione legata a motivi economici, dunque, probabilmente, a una richiesta di protezione infondata.

## 6. Conclusioni

L'analisi riportata ha come scopo il breve approfondimento critico in tema di credibilità del soggetto richiedente il permesso di soggiorno per motivi di persecuzione religiosa. Come si evince da quanto sopra esposto, si tratta di un lavoro particolarmente delicato e complesso, poiché vi sono diversi interessi in gioco: primo tra tutti la libertà individuale del soggetto e la protezione dello stesso.

Il fatto di recarsi presso un paese straniero e chiedere asilo, quali che siano le ragioni, presuppone un senso di coraggio non indifferente, mosso da un reale bisogno, che porta quindi il richiedente ad affrontare un viaggio e sottoporsi a una prova delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.

Facendo riferimento ad un'intervista ai commissari e ai questori riportata dall'articolo di Quassoli e Ubaldi, "La credibilità del richiedente protezione internazionale tra cultura del sospetto, intuizioni e dilemmi etici. Alcune riflessioni a partire da un'indagine sulle prassi operative delle Commissioni territoriali", si può notare come, anche agli occhi degli autori stessi, la tendenza delle autorità sia orientata ad ottenere soddisfazione dalla capacità di essere riusciti a far cadere in errore il richiedente. La capacità di trovare delle incongruenze viene percepita come una sfida, che mette alla prova le conoscenze e la capacità analitica dell'intervistatore.

Sebbene il lavoro delle Commissioni non sia affatto semplice e non tutti i soggetti richiedenti nella concretezza possano poi arrivare ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di persecuzione religiosa, è bene tenere presente che vi sono diverse variabili nella storia e nella personalità del soggetto: non tutte potranno essere analizzate appieno, così come si verifica in un qualsiasi tipo di procedimento.

È evidente che il numero delle istanze sia aumentato in maniera esponenziale, e non è ravvisabile che siano incrementate anche le persecuzioni religiose negli ultimi decenni; di qui la necessità di valutare con attenzione la concessione del permesso di soggiorno per motivi di persecuzione religiosa. Non è da escludere che verranno commessi degli errori da parte delle autorità, omettendo di riconoscere il permesso a soggetti che ne avrebbero avuto necessità; tuttavia, sembra che i commissari non siano generalmente particolarmente propensi a concedere il permesso, rifiutando persino la possibilità di accordare il "beneficio del dubbio", risultando spesso scettici nell'analisi della credibilità del richiedente.

L'aspetto psicologico in questo caso gioca a sfavore del richiedente, che dovrà dimostrare la propria necessità di asilo con quante più prove concrete possibili, di modo da non poter essere controbattuto. Ciò dipende frequentemente dal paese di provenienza, in quanto, come anzidetto, non sempre risulta possibile comprovare i requisiti richiesti.

Pertanto, nonostante le difficoltà nell'accertare la credibilità dei soggetti richiedenti asilo per questioni umanitarie, è bene tutelare la sicurezza pubblica, ma al contempo riconoscere i diritti umani garantiti dal foro interno e dall'ordinamento sovranazionale.

**Eleonora Gualini**

**BIBLIOGRAFIA**

Biondi Dal Monte, Emanuele Rossi, *Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale*, il Mulino, 2022.

De Santis Angelo Danilo, *La dichiarazione del richiedente la protezione internazionale come prova civile- The claimant declaration for international protection as civil proof*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2021.

Tomasi Serena, *Retorica e giudizio di credibilità del richiedente asilo: le emozioni necessarie alla decisione*, in *dirittifondamentali.it*, 2021.

Quassoli Fabio, Uboldi Cristina, *La credibilità del richiedente protezione internazionale tra cultura del sospetto, intuizioni e dilemmi etici. Alcune riflessioni a partire da un'indagine sulle prassi operative delle Commissioni territoriali- The credibility of the applicant for international protection between culture of suspicion, intuitions and ethical dilemmas. Some reflections starting from a survey on the "modus operandi" of the territorial commissions* in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2020.

Gallo Fabrizio, *Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione territoriale*, in *Questione Giustizia*, 2018.